



Comune di Civitavecchia

città metropolitana di Roma Capitale
Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Civitavecchia
suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it

Oggetto: Conferenza dei servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. Riunione del 23 marzo 2017. Prescrizioni del Sindaco ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 85624 del 20/10/2016 il SUAP del Comune di Civitavecchia ha convocato la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990;
- con nota prot. n. 0090170/2016 del 04/11/2016 lo scrivente ha presentato richiesta di integrazioni della documentazione presentata dalla società in oggetto;
- con nota acquisita al protocollo di questo Comune al n. 0095142/2016 del 21/11/2016, la società Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. ha riscontrato la richiesta di integrazioni;
- la **Città Metropolitana di Roma Capitale**, con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2668 dell' 11/01/2017, ha trasmesso, nell'ambito della conferenza dei servizi in oggetto, **parere favorevole con prescrizioni**, *“ferma restando l'acquisizione in sede di Conferenza dei Servizi dei pareri comunali relativi alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto, nonché del parere igienico sanitario”* ex DPR 06/06/2001 n. 380 e R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

- **la ASL ROMA 4**, con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 4380 del 17/01/2017, resa nell'ambito della conferenza dei servizi in oggetto, richiamando i contenuti dello studio epidemiologico *“Effetti delle esposizioni ambientali ed occupazionali sulla mortalità della popolazione residente nell'area di Civitavecchia”*, pubblicato a maggio 2016 e condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, **ha raccomandato, a tutela della salute pubblica, “una posizione di massima cautela nel rilascio di autorizzazioni a qualsivoglia attività di tipo produttivo, che possa comportare ulteriori emissioni in atmosfera, al fine di circoscrivere, nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, ogni tipo di nuova esposizione della popolazione a fonti inquinanti”;**
- con nota prot. n. .0004655 del 18/01/2017 lo scrivente ha inviato alla conferenza dei servizi le proprie **prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265**;
- con nota prot. n. 0007541/2017 del 27/01/2017 il SUAP del Comune di Civitavecchia ha convocato la conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea modalità sincrona ex art. 14-ter, in relazione all'art. 14-bis, comma 6 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- nell'ambito della sopra richiamata conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea modalità sincrona, si sono finora tenute tre riunioni, rispettivamente nei giorni 08/02/2017, 02/03/2017 e 15/03/2017;
- è convocata per il 23 marzo 2017 la riunione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea modalità sincrona;

CONSIDERATO CHE

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 all'art. 216 dispone: *“Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi”* e ancora: *“Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o **subordinarla a determinate cautele**”*;
- il citato R.D. n. 1265/1934 all'art. 217 così recita: *“Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà **prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo** e si assicura della loro esecuzione ed efficienza”*;
- l'impianto di cremazione previsto nello stabilimento oggetto dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è riconducibile alle attività comprese nella “Parte I, lett. C), n. 14. Inceneritori” del Decreto del Ministero della Sanità 05.09.1994 - *“Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”*;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- non risulta emanato il decreto interministeriale, previsto dall'art. 8 della Legge n. 130/2001 *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*, finalizzato a definire *“le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la*

cremazione”, come, peraltro, rilevato dal proponente a p. 42 dell’elaborato relativo alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del Dlgs. 152/2006;

- la città di Civitavecchia e il comprensorio sono inserite in un contesto pesantemente gravato, attualmente e nei decenni scorsi, da numerosi e rilevanti fattori di pressione ambientale che hanno determinato uno stato di sofferenza sanitaria della popolazione, ampiamente documentato nella letteratura epidemiologica e, da ultimo, nello studio epidemiologico sopra citato, pubblicato a maggio 2016 e condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 ed ARPA Lazio;
- nelle conclusioni del recente studio sopra richiamato, si legge: ***“proprio perché lo stato di salute risulta oggi compromesso a seguito di esposizioni ambientali dei decenni trascorsi, è indispensabile attuare oggi le misure di prevenzione primaria limitando la esposizione della popolazione a tutte le fonti inquinanti presenti sul territorio legate agli impianti energetici, al riscaldamento, al traffico stradale e al traffico marittimo”***;

RILEVATO CHE

- con nota protocollo n. 18023 del 01/03/2017 lo scrivente ha inteso portare parziali modifiche e integrazioni alle prescrizioni inizialmente inviate alla conferenza dei servizi con la richiamata nota prot. n. .0004655 del 18/01/2017;
- con nota protocollo n. 21898 del 13/03/2017, il Servizio Procedimenti integrati del Dipartimento IV per la tutela e valorizzazione ambientale dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, visto, per quanto di competenza, il parere dello scrivente e le relative modifiche di cui alla nota protocollo n. 18023 del 01/03/2017, ha confermato il proprio parere;
- nell’ambito della conferenza dei servizi in modalità sincrona, come riportato nei verbali della prima seduta del 08/02/2017 e della terza seduta del 15/03/2017, la ASL ROMA 4 ha ritenuto, sotto il profilo sanitario, le prescrizioni, inviate dallo scrivente con la nota prot. n. .0004655 del 18/01/2017 come modificate con la nota prot. n. 18023 del 01/03/2017, rispondenti alle esigenze di massima cautela indicate nel parere di cui alla citata nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 4380 del 17/01/2017 e al richiamato studio epidemiologico condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale;
- l’art. 1 del contratto di convenzione di cui allo schema approvato con DGC num. 234/2015 e sottoscritto tra il Concessionario e il Comune di Civitavecchia prevede espressamente che: ***“La presente convenzione è altresì sottoposta al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale, di sanità e di polizia mortuaria, ed in particolare al R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e ss.mm.ii.”***

RITENUTO CHE

- in considerazione di quanto sopra riportato, dei richiamati pareri espressi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla ASL ROMA 4 e delle risultanze delle riunioni della conferenza dei servizi nelle date 08/02/2017, 02/03/2017 e 15/03/2017, tenuto conto dell’assenza di una specifica normativa, sebbene prevista dal Legislatore, relativa agli impianti di cremazione, nonché della particolare criticità dal punto di vista ambientale e sanitario di Civitavecchia come evidenziato dalla consolidata letteratura epidemiologica sopra richiamata, valutate, altresì, misure di precauzione e prevenzione adottate in relazione a impianti analoghi

sul territorio nazionale, **sia necessario subordinare l'attivazione dell'impianto di cremazione a determinate cautele;**

- sia opportuno introdurre, ad esito della citata riunione del 15/03/2017, alcune ulteriori lievi modifiche e integrazioni alle prescrizioni di cui ai punti 5) e 7) dell'elenco contenuto nel parere inviato dallo scrivente con nota prot. n. .0004655 del 18/01/2017;

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, **nell'interesse della salute pubblica**

PRESCRIVE

le seguenti norme da applicare, come da prescrizioni sotto elencate ai numeri da 1 a 18. Dette prescrizioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, devono essere coordinate con quelle impartite dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con il richiamato parere reso con nota dell'11/01/2017 e potranno essere modificate e/o aggiornate, tenuto conto dei monitoraggi ambientali, in fase di esercizio dell'impianto.

PRESCRIZIONI

- 1) L'impianto potrà effettuare esclusivamente la cremazione di salme, di resti mortali inconsunti derivanti da esumazione o estumulazione e di parti anatomiche riconoscibili, privi di casse nella cui composizione siano presenti, anche singolarmente, i seguenti materiali: zinco, piombo, materie termoplastiche e fibra di vetro.
- 2) Come da convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale di Civitavecchia n. 234 del 15/12/2015: *“La struttura sarà aperta durante tutto l'anno solare. Gli orari di servizio saranno dalle 8,00 alle 20,00 da lunedì a venerdì...omissis.... È facoltà del Concessionario, per cause di forza maggiore, protrarre il servizio oltre i normali orari di apertura e nei giorni festivi.”*. In ogni caso le procedure di cremazione non potranno durare per più di 12 ore al giorno.
- 3) L'impianto potrà effettuare un numero di servizi di cremazione annui che non ecceda, per ogni annualità, quanto previsto dal piano economico e finanziario approvato in sede di gara e che si riporta allegato alla presente.
- 4) L'impianto dovrà essere costituito da **due linee di cremazione**, come da progetto presentato per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Non è consentita la realizzazione di ulteriori linee di cremazione.
- 5) L'attivazione dell'impianto dovrà essere preceduta da uno studio, redatto a carico del gestore, finalizzato a rilevare l'eventuale presenza di diossine, furani e mercurio nel terreno e nei vegetali sentinella nell'area maggiormente interessata dalle emissioni dell'impianto così come stimata dal modello previsionale. Tale studio dovrà essere ripetuto dopo due anni dall'attivazione dell'impianto e, successivamente, con cadenza quinquennale per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto. Lo studio e le modalità di esecuzione verranno trasmesse ad ARPA Lazio ed alla ASL per le valutazioni di competenza.
- 6) Il gestore dovrà inviare anche al Sindaco del Comune di Civitavecchia ogni comunicazione relativa alle emissioni in atmosfera dell'impianto indirizzate alla Città Metropolitana di Roma Capitale e/o a ARPA Lazio, comprese le comunicazioni relative alla messa in esercizio e alla messa a regime.

- 7) Le **misure delle emissioni** inquinanti da eseguire sul punto di emissione E/1, come individuate dal competente ufficio della Città Metropolitana di Roma Capitale, dovranno avere **cadenza semestrale**, fatta eccezione per i parametri **PCDD + PCDF** e **HG** che dovranno essere rilevati con cadenza **trimestrale** e per i parametri di cui al successivo punto 8) che dovranno essere rilevati in continuo. La frequenza dei campionamenti potrà essere rivalutata in accordo con le autorità competenti in materia sanitaria ed ambientale tenuto conto delle risultanze dei dati rilevati nei primi **due anni** di esercizio. **Copia dei certificati analitici dovrà essere sempre trasmessa**, entro quindici giorni dall'acquisizione, **al Sindaco**. Le date fissate per i campionamenti e per le analisi dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, al Sindaco, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a ARPA Lazio che potranno presenziare alle operazioni.
- 8) Entro la data di messa in esercizio, dovranno essere installati per il punto di emissione E/1, oltre a quelli che saranno prescritti dal competente ufficio della Città Metropolitana di Roma Capitale, **analizzatori in continuo** per i seguenti parametri: **polveri totali** e **ossidi di azoto espresso come biossido di azoto**. Sulla base dei dati rilevati durante il primo anno di monitoraggio, si valuterà, sentite le autorità competenti in materia ambientale e sanitaria, l'opportunità di prescrivere l'installazione di dispositivi di campionamento e monitoraggio su lungo periodo anche per i parametri **PCDD + PCDF** e **HG**.
- 9) Tutti i dati misurati e registrati dal sistema di monitoraggio in continuo dovranno essere conservati dal gestore per almeno cinque anni.
- 10) I parametri **PCDD + PCDF** e **HG** dovranno essere **analizzati con frequenza trimestrale anche sulle polveri di abbattimento (filtri a maniche)**. Copia dei certificati analitici dovrà essere sempre trasmessa, entro quindici giorni dall'acquisizione, al Sindaco, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a ARPA Lazio.
- 11) I **camini di emergenza E2 ed E3** devono essere **provvisi di sistema di registrazione in automatico del tempo di apertura**. Tutti i dati registrati (frequenza e intervalli di apertura del camino di emergenza) devono essere archiviati e conservati in un apposito registro per almeno 5 anni. Qualora richiesto, il gestore dovrà fornire tempestivamente in formato digitale tutti i dati misurati e registrati. **L'utilizzo e l'apertura dei camini di emergenza** che comporta lo scarico dei fumi direttamente in atmosfera, senza avere subito il normale trattamento di depurazione, **dovrà essere comunicato immediatamente al Sindaco**, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a ARPA Lazio. **Dovrà essere portata a termine la cremazione in corso, sospesa l'attività dell'impianto e ripristinata la sua piena funzionalità. Il riavvio dell'impianto dovrà essere comunicato immediatamente al Sindaco**, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a ARPA Lazio unitamente alle motivazioni che hanno condotto all'emergenza e ai provvedimenti adottati.
- 12) **Tutti i segnali di by-pass** (sia delle valvole di by-pass caldaia, sia delle valvole by-pass filtro) **dovranno essere opportunamente registrati in modo da poter essere verificati**. Tutti i dati registrati dovranno essere archiviati e conservati in appositi registri per almeno 5 anni. Qualora richiesto il gestore dovrà fornire tempestivamente in formato digitale tutti i dati misurati e registrati.
- 13) Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione e comunque in base a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione. La pulizia/scarico tramogge dei filtri a maniche deve comunque avvenire con periodicità almeno settimanale. Le

operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati. **Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione** (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), **deve comportare la fermata**, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio dell'impianto che potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento.

14) Se si verifica un guasto ad uno o più impianti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'esercizio dell'impianto deve essere immediatamente sospeso fino al suo ripristino funzionale e entro le otto ore successive dovrà essere data comunicazione dell'evento al Sindaco, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a ARPA Lazio;

15) Nel caso in cui, dagli autocontrolli periodici, il gestore accerti il superamento dei valori limite, l'attività deve essere immediatamente interrotta fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per rientrare nei limiti imposti e la ditta dovrà comunicare al Sindaco, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a ARPA Lazio:

- il superamento del limite, entro le 8 ore successive dall'accertamento;
- gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- la data in cui saranno effettuate nuove analisi, con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 30 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

16) Dovrà essere automaticamente contato e aggiornato il numero di ore nelle quali si sono avuti superamenti di uno qualsiasi dei valori limite di emissione che, sommate alle ore di utilizzo dei camini di emergenza e alle ore di apertura dei by-pass dei filtri a maniche, **non dovrà superare le 60 ore all'anno** (determinato come periodo compreso fra il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno).

17) Il gestore dovrà dotarsi di registri con pagine numerate da tenersi presso l'impianto in cui verranno annotate:

- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sugli impianti, sui sistemi di abbattimento e sui sistemi ausiliari. L'annotazione dovrà essere effettuata con cadenza settimanale.
- Il tipo di cremazioni effettuate in ciascun forno, l'ora di inizio della cremazione, la temperatura del forno all'introduzione del feretro/resto. L'annotazione dovrà essere effettuata con cadenza giornaliera.
- La quantità e tipologia di reagenti usati per neutralizzare i gas acidi o per assorbire composti tossici nel trattamento dei fumi, in funzione del numero di cremazioni effettuate. L'annotazione dovrà essere effettuata con cadenza giornaliera.

Il gestore rispetterà scrupolosamente i manuali di gestione forniti dal costruttore

18) Decorso il primo anno di esercizio, entro novanta giorni e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore dovrà trasmettere al Sindaco, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a ARPA Lazio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente contenente almeno le seguenti informazioni:

- il numero di servizi di cremazione effettuati distinti per tipologia;
- i giorni e il numero complessivo di ore di funzionamento dell'impianto (computando in maniera distinta le ore relative alle fasi di accensione e spegnimento);

- una sintesi dei risultati delle misurazioni in discontinuo degli inquinanti e delle analisi effettuate sulle polveri di abbattimento;
- una sintesi dei risultati delle misurazioni in continuo con indicazione dei flussi di massa relativi agli inquinanti monitorati;
- gli allarmi e i malfunzionamenti verificatisi;
- la frequenza e gli intervalli di apertura dei camini di emergenza e dei by-pass filtri a maniche;
- i quantitativi di reagente utilizzati per l'abbattimento delle emissioni;
- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sull'impianto e sui sistemi di abbattimento delle emissioni;
- le quantità totali di rifiuti smaltiti per tipologia.

In allegato alla relazione il gestore dovrà trasmettere, in formato digitale, **copia dei risultati acquisiti ed elaborati dal sistema di monitoraggio in continuo** installato in modo da evidenziare e dimostrare il rispetto dei valori limite.

Il Sindaco
Ing. Antonio Cozzolino

